

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Decreto-legge 280/2004: Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. C. 5519 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 37

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche riguardanti le unioni di fatto ed il patto civile di solidarietà.

Audizione del professor Raffaele Torino, docente di diritto comparato presso l'Università degli Studi Roma Tre (*Svolgimento e rinvio*) 40

SEDE REFERENTE:

Sanzioni in materia di titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. 24 Stefani (*Seguito dell'esame e conclusione*) 40

ALLEGATO 1 (Emendamento) 43

Modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale concernente i presupposti del giudizio abbreviato. C. 2901 Onnis (*Seguito dell'esame e conclusione*) 41

SEDE REFERENTE:

Misure contro la pedofilia. C. 4599 Governo, C. 311 Mazzuca, C. 382 Buttiglione, C. 408 Mussolini, C. 593 Prestigiacomo, C. 726 Mussolini, C. 953 Butti, C. 1346 Foti, C. 1489 Marras, C. 2038 Deodato, C. 1029 Massidda, C. 2422 Francesca Martini, C. 2415 Burani Procaccini, C. 2521 Cirielli, C. 3122 Cima, C. 2669 Pecorella, C. 3691 Milanese, C. 3235 Francesca Martini, C. 4299 Santori, C. 2864 Cè e C. 5359 Francesca Martini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 41

ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) 44

AVVERTENZA 42

ERRATA CORRIGE 42

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 18 gennaio 2005. — Presidenza del vicepresidente Italo PERLINI.

La seduta comincia alle 12.25.

decreto-legge 280/2004: Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare

la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

C. 5519 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Italo PERLINI, *presidente e relatore*, rileva che il decreto-legge in esame, com-

posto in origine da sette articoli, è stato ampiamente integrato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione da parte del Senato, che ha soppresso un articolo ed ha inserito dieci nuovi articoli nel testo del provvedimento e un ulteriore articolo (recante la proroga per l'esercizio di una delega) nel disegno di legge di conversione.

Si sofferma esclusivamente sulle parti di competenza della Commissione giustizia.

L'articolo 3, modificato dal Senato, interviene nuovamente sulla disciplina relativa alle controversie riguardanti la soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma, già oggetto di precedenti decreti-legge. In particolare, al comma 1 si dispone l'inefficacia dei decreti di ingiunzione e delle sentenze divenuti esecutivi nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, riguardanti i crediti vantati verso la soppressa omonima azienda universitaria, per obbligazioni contrattuali precedenti la data di istituzione della predetta azienda ospedaliera (1° ottobre 1999). Si prevede inoltre l'inefficacia degli eventuali pignoramenti e l'estinzione, anche d'ufficio, dei giudizi di ottemperanza pendenti, intrapresi sulla base dei decreti ingiuntivi e delle sentenze di cui sopra (comma 2) e il conferimento della titolarità in giudizio, per le azioni esecutive iniziate sulla base dei titoli di cui sopra, al commissario ministeriale, in sostituzione della soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I (comma 3).

A tal proposito ricorda che l'Azienda Policlinico Umberto I è stata costituita con il decreto-legge n. 341 del 1999, al fine di assicurare una migliore funzionalità della relativa struttura ospedaliera. È stata, pertanto, disposta la « successione » della nuova Azienda Policlinico Umberto I anche per i rapporti contrattuali stipulati dall'omonima azienda universitaria, in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, per un periodo massimo di dodici mesi (articolo 2).

In seguito al contenzioso emerso tra l'Azienda Policlinico Umberto I ed alcune controparti contrattuali, che hanno intrapreso azioni legali anche nei confronti

della medesima, al fine di vedere riconosciuti i crediti pregressi non ancora riscossi. L'articolo 8-*sexies* del decreto legge n. 13 del 2004 ha limitato l'ambito temporale delle obbligazioni contrattuali dell'azienda Policlinico Umberto I di Roma, per quanto riguarda i contratti stipulati dalla soppressa omonima azienda universitaria. È stato, pertanto, previsto che la successione prevista dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341 deve essere interpretata nel senso che l'azienda Policlinico Umberto I succede nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successivi alla data di istituzione della predetta azienda Policlinico Umberto I (1° ottobre 1999). L'Azienda Policlinico Umberto I ha dovuto, pertanto, rispondere solo delle obbligazioni contrattuali cui è stata data esecuzione successivamente alla data del 1° ottobre 1999.

Per assicurare (come sottolinea la relazione di accompagnamento) la piena operatività della nuova azienda e l'effettivo perseguimento dei fini istituzionali, l'articolo 3 del decreto-legge in esame specifica che i decreti di ingiunzione e le sentenze, relativi a obbligazioni contrattuali precedenti la data di istituzione della azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, devono essere considerati inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, riguardando crediti vantati verso la soppressa omonima azienda universitaria. Per tali titoli viene legittimato passivamente il commissario ministeriale di cui al decreto-legge n. 341 del 1999. Ricorda che tale commissario ha il compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino alla data di cessazione della medesima, e di sovrintendere, inoltre, ad una apposita gestione separata, nella quale confluiscono crediti e debiti maturati fino alla data di cui sopra.

L'articolo 6-*septies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni volte ad orientare il riordino della disci-

plina di alcune professioni (dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo), previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 328 del 2001, con particolare riguardo alla composizione e alla durata degli organi rappresentativi dei rispettivi ordini professionali.

Ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica 328 del 2001 ha adeguato le modalità di accesso a varie professioni e la composizione dei relativi albi alla riforma dei percorsi e dei titoli di studio universitari, riarticolati in lauree triennali e lauree specialistiche a seguito della disciplina recata dall'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997 e dai successivi regolamenti di attuazione.

La principale innovazione introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica citato è l'istituzione negli albi professionali di due distinte sezioni (articolo 2) che individuano ambiti professionali diversi in relazione alla diversità di competenze connessa al livello del titolo di accesso: la sezione A, destinata ai possessori di una laurea specialistica; la sezione B, riservata ai possessori di una laurea triennale.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 adegua inoltre alla nuova composizione degli albi le norme sui componenti e sul funzionamento degli organi collegiali (locali e nazionali) degli ordini delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

Tra l'altro l'articolo dispone che le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare siano definiti, nel rispetto dei principi sopra richiamati, con successivo regolamento di delegificazione, da adottarsi secondo la procedura indicata dall'articolo 1, comma 18, legge n. 4 del 1999 (e cioè su proposta del ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca, di concerto con il ministro della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali).

Si ricorda a tal proposito che l'articolo 1 del decreto-legge n. 15 del 2004 ha prorogato la durata degli organi collegiali provinciali, regionali e nazionali dei medesimi ordini professionali in attesa dell'entrata in vigore del nuovo regolamento sulle procedure elettorali e disciplinari previsto dall'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 32 del 2001, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. Il comma 1-bis dell'articolo precisa che tale regolamento è emanato entro il 31 dicembre 2004 e che entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia più lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati.

In seguito è intervenuto il decreto-legge n. 266 del 2004, che ha prorogato ulteriormente i termini di cui sopra sulla durata degli organi collegiali in carica e sull'emanazione del nuovo regolamento sulle procedure elettorali e disciplinari al 30 giugno 2005.

L'articolo 6-septies del decreto-legge in esame detta alcuni criteri direttivi vincolanti per procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 328/2001. In particolare si prevede che: vada assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali; il numero dei componenti dei consigli territoriali possa variare da 7 a 15 in ragione del numero degli iscritti; i componenti dei consigli nazionali siano 15; la durata sia fissata in quattro anni per i consigli territoriali e in cinque anni per i consigli nazionali. Per l'ordine degli psicologi, ferma restando la durata, il testo rinvia a un distinto regolamento quanto alla definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei Consigli nazionale e territoriali. Non è precisato il termine per l'emanazione del regolamento medesimo.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 gennaio 2005. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA, indi del vicepresidente Pier Paolo CENTO.

La seduta comincia alle 12.40.

Indagine conoscitiva sulle tematiche riguardanti le unioni di fatto ed il patto civile di solidarietà.

Audizione del professor Raffaele Torino, docente di diritto comparato presso l'Università degli Studi Roma Tre.

(Svolgimento e rinvio)

Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche riguardanti le unioni di fatto ed il patto civile di solidarietà, l'audizione del professor Raffaele Torino, docente di diritto comparato presso l'Università degli Studi Roma Tre.

L'indagine conoscitiva si svolge, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 3296 Grillini, C. 795 Bellillo, C. 4442 Buemi, C. 4478 Bellillo, C. 4334 Rivolta, C. 4588 d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana e C. 4585 Moroni, in materia di unioni di fatto e di patto civile di solidarietà.

Propone inoltre che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il professor Raffaele TORINO, docente di diritto comparato presso l'Università degli Studi Roma Tre, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Ciro FALANGA (FI), Giuliano PISAPIA (RC), Franco GRILLINI (DS-U), Marcella LUCIDI (DS-U) e Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U).

Il professor Raffaele TORINO, docente di diritto comparato presso l'Università degli Studi Roma Tre, risponde ai quesiti posti dai deputati intervenuti.

Pier Paolo CENTO, *presidente*, ringrazia il professor Raffaele Torino, docente di diritto comparato presso l'Università degli Studi Roma Tre, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 gennaio 2005. — Presidenza del vicepresidente Pier Paolo CENTO.

La seduta comincia alle 13.35.

Sanzioni in materia di titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi.

C. 24 Stefani.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 settembre 2003.

Pier Paolo CENTO, *presidente*, avverte che le Commissioni competenti hanno espresso parere favorevole sul testo della proposta di legge in esame, così come risultante dagli emendamenti presentati.

Mentre le Commissioni I e X hanno espresso parere favorevole senza alcuna obiezione, la V Commissione ha apposto una condizione, al fine di garantire la copertura finanziaria del provvedimento. In accoglimento di tale condizione, il relatore ha presentato l'emendamento 1.18 (vedi allegato 1) volto a sopprimere il comma 3-*quater* dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 25 del 1999, che l'emendamento Lussana 1.17, approvato dalla Commissione, mira ad introdurre nel citato articolo 25.

La Commissione, dopo aver approvato l'emendamento 1.18 del relatore, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Gironda Veraldi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Pier Paolo CENTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale concernente i presupposti del giudizio abbreviato.

C. 2901 Onnis.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2004.

Pier Paolo CENTO, *presidente*, avverte che la I Commissione ha espresso il parere di competenza sul testo della proposta di legge in esame.

Considerato che la I Commissione ha espresso parere favorevole senza condizioni ed osservazioni, propone pertanto di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente sul testo approvato in Commissione.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Cola, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Pier Paolo CENTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 gennaio 2005. — Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO. — Interviene il Ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 14.10.

Misure contro la pedofilia.

C. 4599 Governo, C. 311 Mazzuca, C. 382 Buttiglione, C. 408 Mussolini, C. 593 Prestigiacomo, C. 726 Mussolini, C. 953 Butti, C. 1346 Foti, C. 1489 Marras, C. 2038 Deodato, C. 1029 Massidda, C. 2422 Francesca Martini, C. 2415 Burani Procaccini, C. 2521 Cirielli, C. 3122 Cima, C. 2669 Pecorella, C. 3691 Milanese, C. 3235 Francesca Martini, C. 4299 Santori, C. 2864 Cè e C. 5359 Francesca Martini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre 2004.

Nino MORMINO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge C. 4599 del Governo, adottato come testo base (vedi allegato 2).

Invita pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza sugli emendamenti relativi all'articolo 1.

Marcella LUCIDI, *relatore*, esprime perplessità in ordine alla ammissibilità del-

l'articolo premissivo Buontempo 01.01, volto ad intervenire sulla disciplina della prostituzione minorile. Invita pertanto la presidenza a valutare l'ammissibilità dell'emendamento in oggetto. Qualora esso venisse considerato ammissibile, inviterà il suo presentatore a ritirarlo.

Invita poi al ritiro degli emendamenti Bonito 1.7, degli identici emendamenti Martini 1.1 e Mazzuca Poggiolini 1.2, avvertendo che altrimenti il parere è contrario.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Finocchiaro 1.8; invita al ritiro degli identici emendamenti Martini 1.3 e Mazzuca Poggiolini 1.4, Magnolfi 1.9, Mazzoni 1.11 e 1.12; dichiara di rimettersi alla Commissione quanto alla valutazione dell'emendamento Grillini 1.10; invita poi al ritiro degli identici emendamenti Martini 1.5 e Mazzuca Poggiolini 1.6, avvertendo che , altrimenti il parere è contrario.

Il Ministro Stefania PRESTIGIACOMO in relazione all'articolo premissivo Buontempo 01.01 in materia di prostituzione minorile, rileva che il disegno di legge del Governo C.3826, in materia di prostituzione; all'esame della Commissione, contiene all'articolo 3, una disposizione volta a modificare la norma oggetto dell'articolo premissivo in esame. Esprime comunque parere favorevole, laddove sia considerato ammissibile. Ritiene inoltre che sarebbe opportuno anche aumentare la pena prevista per il reato di prostituzione minorile.

Esprime poi parere conforme a quello reso dal relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento Grillini 1.10, sul quale esprime parere contrario.

Nino MORMINO, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza sugli emendamenti relativi all'articolo 2.

Marcella LUCIDI, *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere conforme a quello reso dal relatore.

Nino MORMINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica delle disposizioni in materia di visita agli istituti penitenziari.
C. 3532 Realacci.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 565 del 17 novembre 2004, a pagina 26, prima colonna, ottava riga, dopo le parole: « a soggetti » è inserita la seguente: « non ».

ALLEGATO 1

**Sanzioni in materia di titoli e marchi di identificazione dei metalli
preziosi. C. 24 Stefani.**

EMENDAMENTO

ART. 1.

*Al comma 4, sopprimere il capoverso
3-quater.*

1. 18 Il Relatore.

ALLEGATO 2

Misure contro la pedofilia. C. 4599 Governo, C. 311 Mazzuca, C. 382 Buttiglione, C. 408 Mussolini, C. 593 Prestigiacomo, C. 726 Mussolini, C. 953 Butti, C. 1346 Foti, C. 1489 Marras, C. 2038 Deodato, C. 1029 Massidda, C. 2422 Francesca Martini, C. 2415 Burani Procaccini, C. 2521 Cirielli, C. 3122 Cima, C. 2669 Pecorella, C. 3691 Milanese, C. 3235 Francesca Martini, C. 4299 Santori, C. 2864 Cè e C. 5359 Francesca Martini.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 600-*bis*, al secondo comma, sostituire le parole: « compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni » con le parole: « compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni ».

01. 01. Buontempo.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: Chiunque *fino a:* pornografico *con le seguenti:* utilizza minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico.

1. 7. Bonito, Grillini, Magnolfi, Finocchiaro.

Al comma 1, lettera a), sostituire dalle parole: utilizzando minori *sino alle parole:* esibizioni pornografiche *con le seguenti:* utilizza anche con mezzi coercitivi, ovvero induce e sfrutta i minori di anni diciotto allo scopo di realizzare esibizioni porno-

grafiche, e produrre materiale pornografico anche attraverso la partecipazione ad esibizioni pornografiche.

**** 1. 1.** Martini, Lussana.

Al comma 1, lettera a), sostituire dalle parole da: utilizzando *fino a:* esibizioni pornografiche *con le seguenti:* utilizza anche con mezzi coercitivi, ovvero induce e sfrutta i minori di anni diciotto allo scopo di realizzare esibizioni pornografiche, e produrre materiale pornografico anche attraverso la partecipazione ad esibizioni pornografiche.

**** 1. 2.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: da sei a diciotto *con le parole:* da sei a dodici.

1. 8. Finocchiaro, Magnolfi, Bonito, Grillini.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: diffonde *con le seguenti:* e diffonde anche attraverso le nuove tecnologie informatiche, siano esse: INTERNET, sistemi di telefonia o video telefonia mobile.

*** 1. 3.** Martini, Lussana.

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: diffonde con le seguenti: e diffonde anche attraverso le nuove tecnologie informatiche, siano esse: INTERNET, sistemi di telefonia o video telefonia mobile.

* **1. 4.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: chiunque fino a: consapevolmente con le seguenti: chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti commi, avendone la disponibilità.

1. 9. Magnolfi, Finocchiaro, Bonito, Grillini.

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: fino con le seguenti: da diciotto mesi.

1. 11. Mazzoni.

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: fino con le seguenti: da uno.

1. 12. Mazzoni.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

** **1. 5.** Martini, Lussana.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

** **1. 6.** Mazzuca Poggiolini.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quater, sostituire la parola: utilizzando con le seguenti: mediante, l'induzione, l'utilizzo anche attraverso mezzi coercitivi e lo sfruttamento di.

* **2. 1.** Martini, Lussana.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quater, sostituire la parola: utilizzando con le seguenti: mediante, l'induzione, l'utilizzo anche attraverso mezzi coercitivi e lo sfruttamento di.

* **2. 2.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quater, sostituire le parole: tre anni e con le seguenti: tre anni o.

2. 10. Grillini, Bonito, Finocchiaro, Magnolfi.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quater, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

** **2. 3.** Martini, Lussana.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quater, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

** **2. 4.** Mazzuca Poggiolini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

ART. 600-quater.bis (Detenzione di materiale pornografico prodotto con persone aventi caratteristiche di minori degli anni diciotto e con immagini virtuali). – Chiunque per la produzione di materiale pornografico utilizza persone che per le loro caratteristiche fisiche, hanno le sembianze di minori degli anni diciotto, o produce materiale pornografico usando immagini anche virtuali realizzate con tecniche di elaborazioni grafiche è punito con la reclusione di anni quattro e con la multa non inferiore a euro 2.000.

Conseguentemente, agli articoli 3, 9 e 11 dopo le parole: 600-quater aggiungere le seguenti: 600-quater.bis.

* **2. 5.** Martini, Lussana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

ART. 600-quater.bis (Detenzione di materiale pornografico prodotto con persone aventi caratteristiche di minori degli anni diciotto e con immagini virtuali). – Chiunque per la produzione di materiale pornografico utilizza persone che per le loro caratteristiche fisiche, hanno le sembianze di minori degli anni diciotto, o produce materiale pornografico usando immagini anche virtuali realizzate con tecniche di elaborazioni grafiche è punito con la reclusione di anni quattro e con la multa non inferiore a euro 2.000.

Conseguentemente, agli articoli 3, 9 e 11 dopo le parole: 600-quater aggiungere le seguenti: 600-quater.bis.

* **2. 6.** Mazzuca Poggiolini.

ART. 3.

Al comma 1 sostituire il capoverso ART. 600-quater.1 con il seguente: salvo che costituisca altro reato, non è punibile ai sensi degli articoli 600-ter e 600-quater, chi produce il materiale ivi specificato ove dimostri che le persone utilizzate erano in realtà maggiorenni e la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione.

3. 3. Finocchiaro, Magnolfi, Bonito, Grillini.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quater.1, dopo la parola: persone inserire la seguente: maggiorenni.

3. 2. Bonito, Grillini, Magnolfi, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quater.1, sostituire le parole da: di minori degli anni diciotto fino a: un terzo con le seguenti: realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Conseguentemente sopprimere il terzo comma.

3. 4. Magnolfi, Finocchiaro, Bonito, Grillini.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 600-quater, inserire il seguente: ART. 600-quater.2-bis. (Pedopornografia attraverso mezzi telematici). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche nei confronti di chi attraverso strumenti telematici induce un minore di anni 18 ad effettuare pratiche di sesso virtuale.

Per strumenti telematici s'intendono, in particolare, oltre il sistema internet, la posta elettronica e ogni altro sistema di comunicazione elettronica.

Per i fatti di cui al primo comma rappresenta circostanza aggravante il comportamento dell'adulto che propone al minore di anni 18 un incontro di persona esplicitamente finalizzato ad atti sessuali. In tali casi si applicano le aggravanti previste dall'articolo 600-sexies, nonché le disposizioni di cui all'articolo 609-sexies.

3. 1. Burani Procaccini.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quater.3 sostituire le parole: l'età del consenso sessuale con le seguenti: l'età di anni 14.

3. 5. Bonito, Finocchiaro, Magnolfi, Grillini.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quinquies, dopo la parola: chiunque, aggiungere la seguente: consapevolmente.

4. 5. Grillini, Bonito, Magnolfi, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quinquies, dopo le parole: al primo comma aggiungere le seguenti: al fine di fruire di attività di prostituzione a danno di minori.

4. 6. Magnolfi, Bonito, Grillini.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quinquies, sostituire le parole: tre anni e con le seguenti: tre anni o.

4. 7. Magnolfi, Finocchiaro, Bonito, Grillini.

Al comma 1 sostituire le parole: da uno a tre anni con le seguenti: da tre a cinque anni.

* **4. 1.** Martini, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: uno a tre anni con le seguenti: tre a cinque anni.

* **4. 2.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1 sostituire le parole: da euro 2.500 con le seguenti: da euro 4.000.

** **4. 3.** Martini, Lussana.

Al comma 1, sostituire la parola: 2.500 con la seguente: 4.000.

** **4. 4.** Mazzuca Poggiolini.

ART. 5.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: dell'articolo 444 con le seguenti: degli articoli 444 e 438 del codice di procedura penale e altre disposizioni di legge che comportano diminuzioni della pena.

5. 1. Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: prevalentemente con la seguente: anche.

5. 3. Mantini, Fanfani.

Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:

3. E comunque in ogni caso, nei delitti previsti agli articoli 528-bis, 528-ter, 528-quater.bis, comma 1, 600-quater bis ed in quelli previsti all'articolo 600-septies comma 1 introdotti dalla presente legge, non si applicano gli articoli 438 e 444 del codice di procedura penale e altre disposizioni di legge che comportano diminuzioni della pena.

5. 2. Mazzuca Poggiolini.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sedici con la seguente: diciotto.

* **6. 1.** Francesca Martini, Lussana.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: sedici con la seguente: diciotto.

* **6. 2.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6. 3. Grillini, Bonito, Magnolfi, Finocchiaro.

ART. 7.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola diciotto con la seguente: sedici.

7. 1. Magnolfi, Finocchiaro, Bonito, Grillini.

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dell'articolo 444 del codice di procedura penale *con le seguenti:* degli articoli 444 e 438 del codice di procedura penale e delle disposizioni di legge che comportano diminuzione della pena.

8. 1. Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 444 del codice di procedura penale *con le seguenti:* 444 e 438 del codice di procedura penale e altre disposizioni di legge che comportano diminuzione della pena.

8. 2. Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, lettera c) sostituire, in fine, la parola: prevalentemente *con la seguente:* anche.

8. 3. Fanfani, Mantini.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire dalle parole agli articoli *sino alle parole:* del medesimo codice *con le seguenti:* all'articolo 2 comma 2 e successivi articoli 600-*quater-bis* e 600-*quater-bis* 2 come introdotti dal presente disegno di legge.

12. 1. Mazzuca Poggiolini.

ART. 14.

Al comma 1, capoverso 4-bis *dopo le parole:* 600-*quater-bis* come introdotto come introdotto dal presente disegno di legge.

14. 1. Mazzuca Poggiolini.

ART. 15.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono inserite le seguenti *sino alle fine con le seguenti:* previsti all'articolo 2, comma 2 e successivi articoli 600-*quater-bis* 1 e 600-*quater-bis* 2 *come introdotti dal presente disegno di legge.*

15. 1. Mazzuca Poggiolini.

Al comma 3, sostituire dalle parole: sono commessi in relazione *sino alle fine con le seguenti:* a quelli previsti all'articolo 2, comma 2 e successivi articoli 600-*quater-bis* 1 e 600-*quater-bis* 2 come introdotti dal presente disegno di legge.

15. 2. Mazzuca Poggiolini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* All'articolo 14, comma 2, in fine, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: « per via telematica » sono aggiunte le seguenti: « Lo stesso personale specializzato può attivare idonee attività sottocopertura, anche simulando di essere bambini o ad ogni modo un minore di anni 18, al fine di identificare il soggetto adulto che propone gli incontri di persona di cui al terzo comma dell'articolo 600-*quater.2-bis*, del codice penale.

15. 3. Burani Procaccini.

ART. 17.

Al comma 1 sostituire le parole: anche se relativi al materiale pornografico *sino alla fine con le seguenti:* quelli previsti all'articolo 2 comma 2 e successivi articoli 600-*quater-bis* 1 e 600-*quater-bis* 2 come introdotti dal presente disegno di legge.

17. 2. Mazzuca Poggiolini.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 6. Magnolfi, Grillini, Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1 capoverso, ART. 528-bis sostituire le parole: di connettività alla rete Internet *con le seguenti:* servizi della società dell'Informazione consistenti nella pubblicazione via Internet per conto proprio o di terzi (*hosting*) *e sostituire le parole:* dell'autorità *con le seguenti:* dell'autorità giudiziaria.

18. 7. Bonito, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 528-bis inserire il seguente:

ART. 528-ter (*Pubblicazione tramite Internet di materiale nocivo e osceno*). Il prestatore di servizi – *hosting*, ed i destinatari del servizio, così come previsto ai sensi dell'articolo 1 – comma 2 della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, qualora non adottino sistemi di navigazione differenziata e di certificazione dei contenuti volti ad inibire ai minori di anni 18 la visione di materiale pedopornografico, osceno, di incitamento al razzismo e alla xenofobia nonché di materiale che, in qualsiasi modo risulti nocivo per l'armonioso sviluppo psicofisico del minore, è punito con la reclusione da anni tre ad anni sei e con la sospensione dell'attività da un minimo di anni due ad un massimo di anni cinque.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per i soggetti indicati comma 1, la pena della reclusione è aumentata di un terzo, ed è prevista l'interdizione perenne dall'attività.

* **18. 1.** Francesca Martini, Lussana.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 528-bis inserire il seguente:

ART. 528-ter (*Pubblicazione tramite Internet di materiale nocivo e osceno*). Il prestatore di servizi – *hosting*, ed i destinatari del servizio, così come previsto ai sensi dell'articolo 1 – comma 2 della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, qualora non adottino sistemi di navigazione differenziata e di certificazione dei contenuti volti ad inibire ai minori di anni 18 la visione di materiale pedopornografico, osceno, di incitamento al razzismo e alla xenofobia nonché di materiale che, in qualsiasi modo risulti nocivo per l'armonioso sviluppo psicofisico del minore, è punito con la reclusione da anni tre ad anni sei e con la sospensione dell'attività da un minimo di anni due ad un massimo di anni cinque.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per i soggetti indicati comma 1, la pena della reclusione è aumentata di un terzo, ed è prevista l'interdizione perenne dall'attività.

* **18. 2.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 528-bis inserire il seguente:

ART. 528-ter (*Trasmissione di scritti, disegni o immagini oscene*) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fornitore di connettività alla rete INTERNET che non adempie all'ordine dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini oscene è punito ai sensi dei commi 1 o 2 dell'articolo 528 - Bis così come introdotto.

Nei casi previsti dal primo comma l'autorità giudiziaria adotta in via cautelare le misure idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o immagini osceni.

18. 5. Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 528-bis inserire il seguente:

ART. 528-ter (Inserimento sulla rete INTERNET di scritti, disegni o immagini oscene). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque inserisce o lascia inserire in un sito INTERNET scritti, disegni o immagini oscene, senza adottare mezzi tecnici idonei ad impedirne la visione ai navigatori di cui si conosca, o sia in grado di conoscere usando la diligenza professionale, l'età inferiore a 18 anni, è punito ai sensi dei commi 1 o 2 dell'articolo 528.

Ai fini dell'applicazione della presente norma, sono equiparati il destinatario del servizio ed il prestatore dei servizi della società dell'informazione, così come definiti all'articolo 2 della Direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000.

* 18. 4. Francesca Martini, Lussana.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 528-bis inserire il seguente:

ART. 528-ter (Inserimento sulla rete INTERNET di scritti, disegni o immagini oscene). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque inserisce o lascia inserire in un sito INTERNET scritti, disegni o immagini osceni, senza adottare mezzi tecnici idonei ad impedirne la visione ai navigatori di cui conosca, o sia in grado di conoscere usando la diligenza professionale, l'età inferiore a 18 anni, è punito ai sensi dell'articolo 528.

Ai fini dell'applicazione della presente norma, sono equiparati il destinatario ed il prestatore dei servizi della società dell'informazione, così come definiti all'articolo 2 della Direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000.

* 18. 3. Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 528-bis inserire il seguente:

ART. 528-ter (Inserimento sulla rete Internet di scritti, disegni o immagini oscene).

1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque inserisce o lascia

inserire in un sito INTERNET scritti, disegni o immagini osceni, senza adottare mezzi tecnici idonei ad impedirne la visione ai navigatori di cui conosca, o sia in grado di conoscere usando la diligenza professionale, l'età inferiore a 18 anni, è punito ai sensi dell'articolo 528.

2) Ai fini dell'applicazione della presente norma, sono equiparati il destinatario ed il prestatore dei servizi della società dell'informazione, così come definiti all'articolo 2 della direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000.

* 18. 7. Mazzoni.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

ART. 528-ter (Inserimento sulla rete Internet di scritti, disegni o immagini oscene).

1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque inserisce o lascia inserire in un sito INTERNET scritti, disegni o immagini osceni, senza adottare mezzi tecnici idonei ad impedirne la visione ai navigatori di cui conosca, o sia in grado di conoscere usando la diligenza professionale, l'età inferiore a 18 anni, è punito ai sensi dell'articolo 528.

2) Ai fini dell'applicazione della presente norma, sono equiparati il destinatario ed il prestatore dei servizi della società dell'informazione, così come definiti all'articolo 2 della direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000.

* 18. 10. Cima.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

ART. 18-bis. (Trattamento di sostegno per i condannati e gli indagati). 1. I condannati per i reati di cui agli articoli del codice penale modificati ai sensi dalla presente legge, sono ammessi a speciali trattamenti psicoterapeutici, neuropsichiatrici e farmacologici, sulla base di un programma di recupero definito dal magistrato di sorveglianza. Tali trattamenti

possono essere organizzati all'interno del carcere giudiziario ovvero avvalendosi di centri convenzionati pubblici e privati.

2. Ogni indagato per i reati cui al comma 1 può chiedere, anche nel corso delle indagini preliminari, di essere sottoposto ai trattamenti di riabilitazione di cui al medesimo comma.

18. 02. Burani Procaccini.

ART. 19.

Al comma 1, capoverso, ART. 14-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: le segnalazioni provenienti inserire le seguenti: dai cittadini nonché.

19. 2. Burani Procaccini.

Al comma 1, capoverso, ART. 14-bis sostituire le parole: Centro nazionale con le seguenti: Ufficio di coordinamento.

Conseguentemente ovunque ricorra sostituire la parola Centro con la seguente: Ufficio.

19. 15. Finocchiaro, Magnolfi, Grillini, Bonito.

Al comma 1, capoverso ART. 14-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: il Centro inserire le seguenti: è composto esclusivamente da personale appartenente alle Forze di polizia e.

19. 6. Burani Procaccini.

Al comma 1, capoverso ART. 14-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Centro ha il compito di raccogliere tutte le informazioni possibili e i dettagli tecnici utili per l'identificazione delle vittime e di coordinare le attività investigative volte all'identificazione delle vittime.

19. 16. Bonito, Grillini, Magnolfi, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso ART. 14-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

Al fine di dotare il Centro di risorse umane specializzate, strumentali e finanziarie, necessarie al suo funzionamento, è disposto un onere di 1.500 euro a carico del bilancio dello Stato.

19. 17. Grillini, Finocchiaro, Bonito, Magnolfi.

Al comma 1, capoverso ART. 14-bis, al comma, dopo le parole: rete internet aggiungere le seguenti: e alle attività poste in essere per l'identificazione delle vittime.

19. 18. Finocchiaro, Magnolfi, Grillini, Bonito.

Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 14-ter.

19. 10. Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Bonito.

Al comma 1, capoverso ART. 14-ter, comma 1 sopprimere le parole: , fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti,.

19. 24. Mazzoni.

Al comma 1, capoverso ART. 14-ter, numero 1, sostituire la parola: qualora con le seguenti: non appena.

19. 21. Mantini, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 14-ter, comma 1, sostituire le parole: vengono a conoscenza, con le seguenti: ricevano comunicazione da parte delle Autorità competenti.

19. 19. Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Bonito.

Al comma 1, capoverso ART. 14-ter, comma 1, dopo le parole: qualora ne vengano inserire la seguente: direttamente.

19. 11. Grillini, Bonito, Magnolfi, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso ART. 14-ter, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I fornitori dei servizi nel momento in cui acquisiscono e riconoscono il materiale pedopornografico, dopo aver ottemperato nei termini indicati dal comma 1, devono conservare lo stesso materiale per almeno sei mesi.

19. 4. Burani Procaccini.

Al comma 1, capoverso ART. 14-ter, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti esclude il ricorso all'oblazione, prevista ai sensi dell'articolo 162-bis del codice penale.

19. 22. Fanfani, Mantini.

Al comma 1, capoverso ART. 14-ter, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti esclude il ricorso all'oblazione, prevista ai sensi dell'articolo 162-bis del codice penale.

19. 23. Mantini, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 14-ter, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Il fornitore di servizi di connessione alla rete Internet, di seguito denominato « provider », è obbligato a dotare il sistema di connessione alla rete di filtri che impediscano ai minori la visione di pagine recanti contenuti inappropriati alla sensibilità e allo sviluppo psicofisico del minore, nonché l'invio di dati sensibili riguardanti il minore stesso o il suo nucleo familiare. Il « provider » è altresì obbligato

a predisporre appositi percorsi di navigazione al fine di consentire al genitore la previa selezione dei siti accessibili al minore.

4. Il « provider » è obbligato a conservare i dati di navigazione ed i « file log » per un periodo di dieci anni e a fornirli, su richiesta, alle Forze dell'ordine e alla magistratura inquirente.

19. 1. Cima.

Al comma 1, capoverso ART. 14-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Su comunicazione del Centro, i fornitori di servizi di pubblicazione condivisa (hosting) e connettività alla rete internet, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad interrompere tali servizi se utilizzati per la diffusione di materiale pedopornografico. Qualora l'interruzione del servizio di accesso coinvolgesse anche soggetti diversi dall'autore dell'illecita distribuzione di materiale pedopornografico, il fornitore di accesso e di servizi non è responsabile dei danni prodotti ai terzi da tale interruzione.

19. 13. Bonito, Magnolfi, Finocchiaro, Grillini.

Al comma 1, capoverso ART. 14-quater, comma 1, sostituire la parola: filtraggio con le seguenti: navigazione differenziata attraverso password differenziate tra adulto e minore.

* **19. 7.** Martini, Lussana.

Al comma 1, capoverso ART. 14-quater, comma 1, sostituire la parola: filtraggio con le seguenti: navigazione differenziata attraverso password differenziate tra adulto e minore.

* **19. 8.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso ART. 14-quater, sopprimere il comma 2.

19. 20. Magnolfi, Finocchiaro, Bonito, Grillini.

Al comma 1, capoverso ART. 14-quater, nella rubrica, sostituire le parole: l'accesso ai siti che diffondono con le seguenti: la diffusione di.

19. 12. Magnolfi, Grillini, Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso ART. 14-quinquies, comma 1, dopo la parola: comunicazione, aggiungere le seguenti: , al fine di acquisire da essi informazioni sulle transazioni in cui è stato acquistato materiale pedofilo.

19. 3. Burani Procaccini.

Al comma 1, capoverso ART. 14-quinquies, comma 4, sopprimere le parole: aventi sede o domicilio in Italia,.

19. 25. Mazzoni.

Al comma 1, capoverso ART. 14-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

5. Chiunque può agire in giudizio per far valere la risoluzione di diritto di cui al comma precedente.

19. 26. Mazzoni.

Al comma 1, capoverso ART. 14-quinquies, dopo il comma 9, inserire il seguente:

10. Al responsabile delle violazioni di cui al comma precedente si applica altresì la disciplina sulla decadenza del marchio ai sensi dell'articolo 41, lettera c) del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, del regio decreto 21 giugno

1942, n. 929, chiunque può agire in giudizio per ottenere la pronuncia della decadenza del marchio.

19. 27. Mazzoni.

Al comma 1, capoverso ART. 14-quinquies, al comma 10, dopo le parole: su Internet aggiungere le seguenti: nonché del fondo speciale per il recupero e il sostegno delle vittime.

19. 20. Magnolfi, Finocchiaro, Bonito, Grillini.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 14-quinquies, inserire i seguenti:

ART. 14-sexies.

(Responsabilità civile).

Chiunque cagiona danno ad altri per effetto della violazione delle norme di cui al presente capo è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. In caso di violazione delle norme di cui al presente capo è risarcibile anche il danno non patrimoniale.

ART. 14-septies.

(Legittimazione ad agire).

Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281 e le associazioni familiari sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente: a) di inibire gli atti e i comportamenti assunti in violazione delle norme di cui al presente capo; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione dei provvedimenti su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

19. 28. Mazzoni.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 414-bis.

(Pedofilia e pedopornografia culturale).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologia delle condotte previste negli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

2. Agli imputati per il reato previsto dall'articolo 414-bis del codice penale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale ».

* **19. 02.** Martini, Lussana.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 414-bis.

(Introduzione della pedofilia e pedopornografia).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e/o forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologia delle condotte previste negli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

2. Agli imputati per il reato previsto dall'articolo 414-bis non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale ».

* **19. 05.** Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Funzione di prevenzione, sostegno e tempestiva segnalazione delle situazioni di disagio minorile).

1. Al fine di contrastare il disagio minorile, gli istituti scolastici possono stipulare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, speciali convenzioni per introdurre nelle scuole équipe interdisciplinari composte da una pediatra, un assistente sociale e uno psicologo.

2. Alla équipe interdisciplinare di cui al comma 1, sono attribuite funzioni di informazione, di formazione e di prevenzione, sostegno a favore dei minori, oltre la funzione di segnalazione all'Autorità Giudiziaria ed alle forze di polizia di ogni tipo di situazione a rischio riguardante i minori, che nello svolgimento delle proprie attività possa emergere.

3. Nello svolgimento di compiti loro assegnati i componenti delle équipe interdisciplinari di cui al comma 1, possono avvalersi anche della collaborazione delle aziende sanitarie locali presenti sul territorio.

4. All'équipe interdisciplinare di cui al comma 1, sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

a) di individuare qualsiasi tipo di situazione di disagio minorile presente negli istituti scolastici;

b) di concordare, con il responsabile dell'istituto scolastico e i docenti, le iniziative e gli strumenti più idonei da adottare per eliminare le situazioni a rischio;

c) di stabilire incontri con le famiglie dei minori che versano in situazioni di disagio, al fine di concordare le misure più idonee da adottare nei casi in esame.

19. 01. Burani Procaccini.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

1. All'articolo 8 del codice di procedura penale, è aggiunto infine il seguente comma:

4-bis. Se si tratta di reati commessi mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione telematica è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato ai sensi degli articolo 330 e seguenti, nel registro previsto dall'articolo 335.

19. 03. Martini, Lussana.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 20.

(Competenze territoriali per i reati 528-bis e 528-ter).

1. Se si tratta di reati commessi mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione telematica, ovvero sono state trasmesse a minori di anni diciotto pagine anche se contenute su siti posizionati non solo in Italia, ma anche in paesi stranieri, dal contenuto inadatto per la loro crescita e lo sviluppo armonioso del loro equilibrio psicofisico è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato.

19. 04. Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-*bis*.

1. Nell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche per l'acquisizione di notizie e di dati concernenti la prevenzione dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma, 600-*quinquies*, primo comma, 601, secondo comma e 609-*quater*, del codice penale.

5-ter. Nei casi di cui al comma 5-*bis*, il procuratore della Repubblica, qualora vi siano specifici elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione e gli altri controlli di cui al comma 3 assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle investigazioni. Le operazioni di intercettazione o di tracciamento, nonché le acquisizioni di dati, sono autorizzate per la durata massima di giorni venti, prorogabili per non più di due periodi successivi di giorni dieci ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria tale prosecuzione.

5-quater. Per i delitti di cui al comma 5-*bis* del presente articolo commessi mediante strumenti elettronici o reti di comunicazione elettronica le intercettazioni e gli altri controlli preventivi possono essere richiesti, ai sensi del comma 1, anche dall'organo di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

19. 050. Il relatore.